

REGOLAMENTO (CE) N. 1813/98 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 1998

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del
30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in
particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione
per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1784/
98 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi
cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evol-
uzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il
correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attual-
mente in vigore;

considerando che il correttivo deve essere fissato secondo
la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e
l'altra esso può essere modificato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, defi-
niti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del
Consiglio ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 150/95 ⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importi
espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base
per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle
monete degli Stati membri; che le modalità di applica-
zione e di determinazione delle suddette conversioni sono
state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della
Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 961/98 ⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo
per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1,
paragrafo 1, lettere a), b) e c) a eccezione del malto del
regolamento (CEE) n. 1766/92 modificato, è modificato
conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 agosto 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1998.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 227 del 14. 8. 1998, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁷⁾ GU L 135 dell'8. 5. 1998, pag. 5.